

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 28/12/2006 n. 874

Sulla giurisdizione del g. a. in merito alle ordinanze di rimozione dei rifiuti, ex art. 14, 3° comma, del d. lgs. n. 22 del 1997.

Le ordinanze di rimozione dei rifiuti, ex art. 14, 3° comma, del d. lgs. n. 22 del 1997, sono manifestazione del potere attribuito alla Amministrazione da tale norma, con la conseguenza che, alla stregua della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

A ciò si aggiunga nella fattispecie delineata dalla norma in questione che il potere attribuito al sindaco è caratterizzato da discrezionalità amministrativa ("... Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno ...").

Materia: ambiente / rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 796, 797, 798, 827, 828, 862 e 863 del 2005 proposti da

- Ric. n. 796/05 - *COMUNE DI CALTANISSETTA*, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Garofalo, con domicilio eletto in Palermo, via Pier Santi Mattarella, 3 presso lo studio dell'avv. Giovanni Airò Farulla;

contro

la *PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA*, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2286/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 797/05 - *COMUNE DI CALTANISSETTA*, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Garofalo, con domicilio eletto in Palermo, via Pier Santi Mattarella, 3 presso lo studio dell'avv. Giovanni Airò Farulla;

contro

la *PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA*, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2288/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 798/05 - COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Garofalo, con domicilio eletto in Palermo, via Pier Santi Mattarella, 3 presso lo studio dell'avv. Giovanni Airò Farulla;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2287/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 827/05 - COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso D'Angelo, con domicilio eletto in Palermo, via Resuttana Colli 366, presso lo studio dello stesso;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

e nei confronti

di CORTESE SALVATORE, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2289/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 828/05 - COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso D'Angelo, con domicilio eletto in Palermo, via Resuttana Colli 366, presso lo studio dello stesso;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2291/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 862/05 - COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Ariosto, con domicilio eletto in Palermo, via Barbera, 2/b presso lo studio dell'avv. Luciano Conti;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2292/04 del 14 ottobre 2004;

- Ric. n. 863/05 - COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Ariosto, con domicilio eletto in Palermo, via Barbera, 2/b presso lo studio dell'avv. Luciano Conti;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scialfa, con domicilio eletto in Palermo via Catania, 58/a, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciano;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2293/04 del 14 ottobre 2004;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia regionale di Caltanissetta;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Francesco Teresi;

Uditi alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 l'avv. C. Garofalo, l'avv. M.B. Miceli, su delega dell'avv.

T. D'Angelo e l'avv. L. Conti, su delega dell'avv. C. Ariosto, per il comune di Caltanissetta, e l'avv. G. Immordino, su delega dell'avv. G. Scialfa, per la Provincia regionale di Caltanissetta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Gli appelli sono avverso le sentenze in epigrafe, che hanno accolto i ricorsi proposti dalla Provincia regionale di Caltanissetta e di conseguenza annullato le ordinanze del Comune di Caltanissetta, che avevano ordinato alla Provincia di rimuovere alcuni rifiuti giacenti a margine di una strada provinciale, nei luoghi in esse meglio descritti, di pertinenza della stessa, ordinando il ripristino dei luoghi entro 60 giorni.

Le decisioni appellate si fondano sull'art. 14, 3° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, che addebitano a chiunque abbandona e/o deposita rifiuti sul suolo e nel suolo la rimozione o l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi e il ripristino dello stato dei luoghi "in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa": non avendo il Comune contestato alla Provincia alcuna condotta dolosa o colposa al riguardo, ma posto alla base delle sue ordinanze soltanto la circostanza che le aree interessate fossero di "pertinenza" della Provincia medesima, le ordinanze impugnate sono state annullate.

Negli appelli il Comune eccepisce innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n. 11022 del 10.6.2004, secondo cui l'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni sindacali di rimozione di rifiuti in violazione dell'art. 14 del d.lgs. citato rientra nella competenza del giudice ordinario.

Quindi rileva come dall'inerzia della Provincia a provvedere alla rimozione dei rifiuti in aree di sua pertinenza, nonostante i ripetuti inviti del Comune, si possa desumere un comportamento colposo della stessa e che in ogni caso grava su quest'ultima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del d.lgs. citato e dell'art. 160, 1° comma, della l. r. n. 25 del 1993, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali, di cui all'art. 13, comma 1, lettera f), della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati.

Nelle sue memorie la Provincia regionale di Caltanissetta puntualmente contesta la eccezione di difetto di giurisdizione e i motivi avanzati dalla parte ricorrente.

All'udienza pubblica del 23 febbraio 2006 i ricorsi sono stati tratti in decisione.

DIRITTO

I ricorsi, connessi in parte soggettivamente, pongono questioni analoghe; il Collegio ritiene di riunirli. Va in via preliminare esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata negli appelli.

L'eccezione va disattesa.

I ricorsi di primo grado riguardavano provvedimenti amministrativi quali sono le ordinanze impugnate in quella sede.

Di conseguenza, alla stregua della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la giurisdizione nel caso in esame appartiene al giudice amministrativo in quanto gli atti impugnati sono manifestazione del potere attribuito alla Amministrazione dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

A ciò si aggiunga nella fattispecie delineata dalla norma in questione che il potere attribuito al sindaco è caratterizzato da discrezionalità amministrativa ("... Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno ...").

Gli appelli nel merito sono da rigettare.

Correttamente il giudice di prime cure sulla base del preambolo del provvedimento che indicava quale disposizione attributiva del potere l'art. 14, 2° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, ha rilevato che ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti è responsabile secondo tale norma il proprietario dell'area solo se ad esso sia imputabile il predetto abbandono a titolo di dolo o di colpa, e che nel caso di specie tale riferibilità non sussisteva.

A ciò deve però aggiungersi che da una parte stanno le disposizioni legislative di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. sopra citato, che delimitano le competenze dei Comuni e delle Province, attribuendo ai primi la disciplina della gestione dei rifiuti urbani a mezzo di regolamenti, che dovranno, fra l'altro, stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani, mentre dall'altra, ma in termini integrativi delle precedenti, sta il disposto di cui all'art. 160 della l.r. n. 25 del 1993 e la circolare dell'Assessorato Regione Territorio e Ambiente n. 6006 del 27.3.1998, che demandano alla Provincia il compito di provvedere all'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati".

Da tale normativa, pertanto, si ricava che in ogni caso e a prescindere dall'accertamento di eventuali soggetti responsabili di abbandono di rifiuti "al di fuori dai centri abitati", o, che è lo stesso, "nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati", la responsabilità della raccolta di detti rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali è della Provincia regionale.

Quest'ultima di conseguenza è obbligata ad esercitare una oculata sorveglianza del proprio territorio ai fini suddetti e nulla vieta che alla stessa il Comune possa segnalare casi di abbandono di rifiuti per sollecitarne la rimozione.

Alla luce delle superiori considerazioni, nei casi oggetto delle sentenze appellate le ordinanze del Comune di Caltanissetta impugnate in primo grado sono illegittime in quanto non sussistevano nel caso in esame i presupposti per ordinare alla Provincia regionale la rimozione dei rifiuti abbandonati in aree di pertinenza della stessa Provincia.

A quest'ultima, tuttavia, in ogni caso, ove non sia stato possibile individuare il soggetto che ha abbandonato i rifiuti, spetta il compito di provvedere alla raccolta dei suddetti rifiuti, ai sensi dell'art. 160 della l.r. n. 25 del 1993, e ciò anche su sollecitazione del Comune, che nei casi in esame ha più volte invitato la Provincia regionale ad attivarsi in tal senso.

Di conseguenza gli appelli vanno respinti, ma le sentenze appellate vanno riformate nel senso che pur dovendosi ritenere che le ordinanze impugnate sono da dichiarare illegittime sotto il profilo della incompetenza, spettava alla Provincia regionale l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 160 della l.r. n. 25 del 1993, alla rimozione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, abbandonati da ignoti lungo la strada provinciale, così come segnalati più volte dal Comune di Caltanissetta.

Rimane assorbito ogni altro motivo ed eccezione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale pronunciando definitivamente sugli appelli in epigrafe, riunitili, li respinge e per l'effetto conferma le sentenze impugnate.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo il 23 febbraio 2006 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Giorgio Giaccardi, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Francesco Teresi, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria
il 28 dicembre 2006(da www.dirittodeiservizipubblici.it)